

Decreto n.

70 DSC 09/07/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE MONOGRAFIA
ARCHEO- FEBBRAIO 2023

CONVALIDA Cig: B1270C014D

Il Direttore

Visto

- Il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare, l'art.30 che annovera il Museo Archeologico di Napoli tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, così come modificato dal D.P.C.M. 19.06.2019 n.76;
- Il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, che all'art.6 reca l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Statali;
- Il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113, di adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale.
- Il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" in particolare l'art.33 comma 3 che annovera il Museo Archeologico di Napoli tra gli istituti dotati di autonomia speciale;
- il D.L. 1 marzo 2021 n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" il quale all'art.6 comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della Cultura";
- il D.p.c.m. del 17 ottobre 2023 n.167 (entrata in vigore 7.12.23) recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al Dpcm 2 dicembre 2019 n. 167, che ha previsto, tra l'altro, che il Museo Archeologico di Napoli rientrasse tra le direzioni di I fascia;

- il DPCM del 15 marzo 2024 n. 57 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente della valutazione della Performance.
- Il D.lvo n.50/2016 medio tempore applicabile, in particolare l'art.32 comma 2 lettere a) e b);

Visto

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2633 del 15 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al Prof. Massimo Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione generale dei Musei nell'ambito del Ministero della cultura;
- la comunicazione, acquisita con nota prot. MAN-NA n. 41709 del 14 dicembre 2023 del Segretariato Generale, nella persona del Segretario Generale Dott. Mario Turetta, di delega di tutte le attività di gestione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;
- la programmazione triennale dei lavori pubblici allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato da parte del CDA del MANN nella seduta del 28 dicembre 2023 e già autorizzato limitatamente alla gestione provvisoria con Decreto Direttoriale del 9 gennaio 2024 n. 11 del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;
- il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 352 del 24.04.2024, recante l'approvazione in favore di questo Ente" dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024 e l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2024, ai sensi dell'art.23 D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97";
- Il DLgs n. 50 del 2016, in particolare l'art.36 comma2 così come modificato dal Dl n.76/2020 convertito in L.n.120/2020;

- La nomina a r.u.p. della dott.ssa Antonella Carlo, determina n.29 del 19.03.2024;
- Lo Statuto del Museo Archeologico di Napoli;

Preso atto che

Con atto acquisito al prot. n. 0180-A del 10.01.2023, la società Timeline Publishing, con sede in Roma alla Via Poliziano n.76 (cap: 00184), P.IVA 14116481004, presentava una proposta per la realizzazione di una monografia dedicata al MANN, con correlata campagna pubblicitaria *ad hoc* e annesso preventivo di € 10.000,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di € 12.200 (dodicimiladuecento,00);

Con successivo atto prot. N. 0502-P del 18.01.23 veniva accettata la suddetta proposta con il relativo preventivo ritenuto di fatto congruo e vantaggioso dall'Amministrazione, per l'importo complessivo di € 12.200,00;

Le attività suddette venivano regolarmente eseguite come da attestazione del rup acquisita al prot. n. 3881-I del 20.06.2024;

Preso atto che l'affidamento non è stato preceduto dagli atti richiesti da Dlgs n. 50/2016, *ratio temporis* applicabile alla fattispecie e, più in particolare: 1) acquisizione del CIG; 2) relazione RUP; 3) determina a contrarre ex art. 32, che attesti, anche, la copertura e/o autorizzi la spesa; 4) obbligo di ricorso al MEPA, ex art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 5) verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 80;

Vista la richiesta di parere all'Avvocatura, prot.n. 345 del 17.01.2024, relativamente al dubbio circa la legittimità delle "modalità di stipula di convenzioni" tra il MANN e soggetti attuatori per la realizzazione di una serie di attività d'interesse per il Museo *"circa le determinazioni che l'Amministrazione dovrà assumere nei confronti della società Villaggio Globale e della Società Electa Spa e di tutti gli operatori economici esecutori degli interventi elencati nella tabella allegata al fine di evitare, ove possibile, il sorgere di vertenze che potrebbero vedere il Museo soccombente"*;

Richiamato integralmente il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 07.03.2024 ed acquisito agli atti con il prot. n. 1530, secondo cui: *".....l'azione amministrativa fin qui svolta parrebbe presentare dei vizi riconducibili,*

al più, ad ipotesi di annullabilità, con applicazione della relativa disciplina (art. 21 nonies L. n. 241/1990), ivi inclusa la possibilità di sanatoria (nei limiti in cui sia ritenuta strettamente indispensabile, tenuto conto del tempo trascorso e della conclusione delle mostre de quibus), anche a mezzo di un provvedimento che riepiloghi la vicenda e, individuate le criticità, provveda alla loro convalida e/o sanatoria”;

In particolare nell'invocato parere si legge che *“le eventuali illegittimità producenti vizi di annullabilità potrebbero essere fatte valere esclusivamente da codesta Amm.ne mediante la procedura di cui all'art.21 nonies comma 1 L.7 agosto 1990 n.241 i cui presupposti di operatività appaiono nel caso di specie quantomeno dubbi: considerato il tenore della predetta norma (secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art.20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;*

Rilevato che a norma dell'art. 32 comma 14 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii, medio tempore applicabile, *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata **ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio** consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;*

Per l'effetto, la forma della stipulazione mediante lo *“scambio di corrispondenza”*, in caso di procedure negoziate ovvero per affidamenti di importo non superiore a €40.000, con la materiale trasmissione del documento di proposta contrattuale da un soggetto all'altro, qualunque sia il mezzo utilizzato, è quindi in grado di determinare l'incrocio di proposta e accettazione, il cui *“contenuto”* sia

manifestato nel/nei documento/i che contenga le condizioni contrattuali, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 che impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, poiché le citate norme integrano una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c. (Cass.Civ. S.U., 30 marzo 1994, n. 3132).

Dato atto che quanto alla denunciata mancata previsione dell'impegno di spesa,, *"in mancanza di un'espressa previsione normativa in tal senso nel codice dei contratti, l'eventuale mancanza di copertura finanziaria non sembra generare un'ipotesi di nullità del contratto"* (cfr. Pag. 6 ultimo capoverso parere suddetto) .

Considerata l'intervenuta realizzazione delle attività e la sostanziale convalida insita nella decisione di non attivare, *medio tempore*, la procedura di autotutela e del vantaggio complessivo comunque conseguito dall'amministrazione, relativamente all'obiettivo di valorizzare il Museo non soltanto presso gli addetti ai lavori ma anche presso un pubblico generico, raccontando la storia, le attività internazionali e le collezioni del MANN, con particolare riferimento all'apertura della nuova sezione Campania Romana;

Considerato che, sotto il profilo editoriale, la rivista Archeo, tra le pubblicazioni di punta di settore in Italia, ha realizzato un prodotto di approfondimento ben calibrato non soltanto dal punto di vista della correttezza informativa, ma anche nel racconto di un Museo *in fieri*, che continua a promuovere il proprio patrimonio partendo dalla ricchezza delle collezioni e dei depositi;

la monografia di Archeo rientra in una scelta del Museo di non creare inserzioni pubblicitarie *tout court*, ma piuttosto di sviluppare un racconto articolato, che consenta di creare una possibile guida per percorsi di visita al MANN;

Visto che, al fine di dare seguito a quanto indicato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, è stata nominata RUP, ex art. 5 della L n. 241/1990, la dott.ssa Antonella Carlo , con determina n.29 del 19.03.2024, al fine di compiere l'istruttoria e le verifiche anche economiche richieste relative alla presente procedura;

Vista la relazione del RUP acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 20.06.2024 prot.n. 3881-I;

Visto l'art. 21 nonies, comma 2, della L n. 241/1990, secondo cui: *"È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di*

interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

Visto che la convalida produce effetti retroattivi anche se, per consolidata giurisprudenza, i suoi effetti non possono giungere a comprimere diritti precedentemente illegittimamente incisi (si veda Cds Ad. Plenaria n. 6 del 26 agosto 1991);

Visto che *"la convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza"* (Cfr CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538);

Viste le verifiche e valutazioni compiute dal RUP, nonché le ragioni di pubblico interesse sottese alla necessità da parte dell'Amministrazione di sanare i vizi riscontrati nella procedura di affidamento intrapresa nei confronti della Società, Timeline Publishing anche al fine di evitare un probabile contenzioso con l'operatore economico in questione;

Dato atto che l'esercizio della facoltà di convalidare il provvedimento amministrativo illegittimo comporta l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene emanato (Consiglio di Stato IV sez. N.4460 del 9.07.2010);

Ritenuto di convalidare l'atto di affidamento diretto consistito nello scambio tra proposta ed accettazione, eliminando il vizio rappresentato dalla mancata attestazione di copertura finanziaria previa determina a contrarre;

Vista la copertura economica sul capitolo 1.2.6.001, art. 1.10.05.04.001 dell'esercizio finanziario 2024;

DECRETA

- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;

- La presa d'atto della la relazione inviata dal RUP ed acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 20.06.2024 prot.n. 3881-I;
- La convalida, ex art. 21-nonies, comma 2 della L n. 241/1990 e ss.mm.ii, dell'affidamento in epigrafe e dei relativi atti della procedura amministrativa posta in essere dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli a favore della Società Timeline Publishing, avente ad oggetto la realizzazione di una monografia della rivista Archeo con annesso preventivo di € 10.000,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di € 12.200,00;
- il pagamento degli importi dovuti, previa acquisizione della autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come quantificati dal RUP, previo invio di regolare fattura elettronica e compiute tutte le verifiche previste dalla normativa di settore;
- di numerare e pubblicare il suddetto decreto sul sito istituzionale del MANN e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.d) del D.Lgs.33/2013;
- di mandare ai competenti Uffici tutti gli adempimenti di competenza;
- di mandare il presente atto per competenza all'Ufficio Bilancio e per il controllo di competenza al collegio dei Revisori Contabili del MANN;
- di comunicare il presente atto all'operatore economico;

Il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso dinanzi al Tar, nel termine di 60 giorni oppure con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Visto attestante la regolarità
della procedura amministrativa
Il Segretario Amministrativo
Dott. Stefania Saviano

Visto attestante la copertura finanziaria
Il responsabile dell'ufficio ragioneria
Dott. Raffaele Traverso

IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO
Prof. MASSIMO OSANNA

